

**MOG MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e succ. modifiche e integrazioni**

**DOCUMENTO DI SINTESI  
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 05/09/2023**

\*\*\* \*\*

**SOMMARIO**

<b>PARTE GENERALE</b>	<b>pag. 03</b>
<b>1. PREMESSE. La rivoluzione giuridica della L. 231/2001</b>	<b>pag. 03</b>
<b>2. TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>pag. 04</b>
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 Breve illustrazione giuridica</b>	<b>pag. 05</b>
3.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico dell'Ente	pag. 06
3.2. Fattispecie di reato	pag. 12
3.3. Sanzioni	pag. 15
<b>4. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs. 231/2001. Strumenti di organizzazione, efficienza e garanzia</b>	<b>pag. 20</b>
4.1. Forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente	pag. 20
4.2. Scopo del MOGC	pag. 20
4.3. Funzionamento del MOGC	pag. 22
<b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</b>	<b>pag. 23</b>
5.1. Composizione dell'OdV	pag. 23
5.2. Requisiti dell'OdV	pag. 24
5.3. Funzioni e poteri dell'OdV	pag. 25
5.4. Sistema informativo dell'OdV	pag. 26
<b>6. VERIFICHE E DIFFUSIONE DEL MOGC</b>	<b>pag. 28</b>
6.1. Verifiche del MOGC	pag. 28
6.2. Diffusione del MOGC nel contesto aziendale	pag. 29
<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE ED ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>pag. 30</b>
<b>8. ASSOCIAZIONE AGENFOR ITALIA</b>	<b>pag. 31</b>
8.1. Brevi cenni storici dell'Associazione	pag. 31

8.2.	Gli scopi dell'Associazione	pag. 32
8.3.	I soci	pag. 33
8.4.	Organi sociali dell'Associazione	pag. 34
8.5.	Gestione economica e patrimoniale	pag. 37
8.6.	Dati identificativi dell'Associazione	pag. 38
8.7.	L'organizzazione dell'Associazione	pag. 39
8.8.	Descrizione dell'attività dell'Associazione	pag. 40
8.9.	Contenziosi	pag. 40
8.10.	Organigramma e funzionigramma	pag. 40
8.11.	Certificazioni di qualità	pag. 43
8.12.	Le procedure	pag. 43
8.13.	Contratti in essere	pag. 44

**9. L'ADOZIONE DEL MOGC IDONEO DELL'ASSOCIAZIONE  
AGENFOR ITALIA**

		pag. 45
9.1.	La metodologia utilizzata da Agenfor Italia	pag. 46
9.2.	Il MOGC	pag. 47

**10. ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ASSOCIAZIONE  
GENFOR ITALIA**

		pag. 52
10.1.	Scelta di Agenfor Italia	pag. 52
10.2.	Istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV	pag. 52
10.3.	Il Regolamento dell'OdV	pag. 54
10.4.	Funzioni e poteri dell'OdV	pag. 54
10.5.	Reporting nei confronti degli organi associativi	pag. 55
10.6.	Flussi informativi nei confronti dell'OdV	pag. 56

\*\*\* \*\*

**PARTE SPECIALE**

**pag. 57**

\*\*\* \*\*

**VERIFICHE ED AGGIORNAMENTI DEL MOGC**

		<b>pag. 69</b>
1.	Verifiche sull'efficacia del MOGC	pag. 69
2.	Aggiornamento del MOGC	pag. 69
3.	Disposizioni finali	pag. 70

# PARTE GENERALE

## 1. PREMESSE La rivoluzione giuridica della L. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito denominato “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* – emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n° 300 – ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti:

- nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, riguardo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, in merito alla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, sia della Comunità Europea, sia degli stati membri;
- nella Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, circa la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il provvedimento, nel proseguo, ha subito diversi interventi di modifica normativa che però hanno mantenuto immutato l’impianto originario, aggiungendo via via nuove tipologie dei c.d. reati-presupposto, come andremo ad illustrare.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano, una grande novità giuridica prevedendo un regime di responsabilità a carico degli Enti (anche privi di personalità giuridica) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, direzione o amministrazione, oppure da una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino – anche di fatto – la gestione e il controllo degli Enti medesimi, come pure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L’emanazione del D.Lgs 231/2001 rappresenta, dunque, il primo passo del legislatore italiano verso lo sgretolamento del principio *“societas delinquere non potest”*, in linea peraltro con una tendenza europea aperta al riconoscimento della responsabilità penale dei soggetti collettivi.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

In questo capo si vuole premettere una declaratoria dei termini adoperati, indicando le definizioni e/o abbreviazioni utilizzate nel documento, negli allegati e nei protocolli.

TERMINE	DEFINIZIONE
<b>Associazione e/o Ente</b>	Associazione Agenfor Italia
<b>Consiglio Direttivo</b>	Organo dirigente e gestorio di Agenfor Italia
<b>Organizzazione</b>	Complesso organizzato di persone, con relative autorità e responsabilità, fondato sulla base di un complesso di principi etico-giuridici, di norme tecnico-giuridiche e di procedure e/o istruzioni che definiscono attività e modalità operative che debbono venire attuate da dipendenti e/o collaboratori aziendali a qualsiasi titolo
<b>Decreto</b>	il Decreto Legislativo del 08 giugno 2001 n°231 e sue successive modifiche ed integrazioni
<b>Documento di Sintesi</b>	il presente documento che descrive, motivazioni e modalità organizzative introdotte all'interno dell'azienda per prevenire il compimento dei reati presupposto nell'ambito dei propri processi riconosciuti come "sensibili"
<b>Reati presupposto</b>	tutti i reati e/o illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda ed elencati dal D.Lgs. 231/2001 specificamente richiamati nel capo 1°, sezione III
<b>Processi</b>	insieme di attività a valore aggiunto che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita con l'utilizzo di risorse umane e strumentali
<b>Processi sensibili</b>	quei processi aziendali nello svolgimento dei quali si possono potenzialmente commettere reati e/o illeciti rientranti tra quelli compresi nel D.Lgs. 231/2001
<b>Modello</b>	commissione dei reati previsti dal D.lgs.231/2001 e, nel suo complesso, è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di protocolli preventivi la commissione dei reati, di procedure organizzative ed operative ed attività di controllo
<b>Allegati al modello</b>	Documenti autonomi che integrano e completano il Modello ai fini degli obiettivi del D.Lgs. 231/2001
<b>Modelli</b>	le specifiche modalità organizzative e relativi strumenti, anche documentali, attraverso le quali l'Azienda detta modalità comportamentali e/o operative per prevenire attività che possano determinare un reato e/o un illecito;

<b>Protocolli</b>	insieme di principi documentati che i dipendenti e/o i collaboratori aziendali a qualsiasi titolo debbono mettere in atto per prevenire attività che possano determinare un reato e/o illecito
<b>Procedure organizzative</b>	insieme di modalità operative documentate che individuano “chi fa che cosa” che dipendenti e/o collaboratori aziendali a qualsiasi titolo debbono mettere in atto per prevenire attività che possano determinare un reato e/o illecito
<b>OdV</b>	Organismo di Vigilanza monocratico dell’Associazione Agenfor Italia
<b>Corporate Governance</b>	materia che si occupa di come le società vengono gestite, controllate e condotte responsabilmente
<b>Attività di reporting</b>	comunicazioni che l’OdV dell’Associazione Agenfor Italia dovrà fornire periodicamente agli amministratori e agli organi sociali o ricevere dalle funzioni aziendali per informare e/o verificare lo stato di attuazione, attualità, rispetto ed efficacia dei modelli preventivi
<b>Attività di Internal Auditing</b>	attività pianificata di verifiche interne su tutti i processi sensibili miranti a verificare lo stato di attuazione, attualità, rispetto ed efficacia dei modelli preventivi
<b>Compliance</b>	Compliance significa che un’azienda aderisce alle regole e alle leggi applicabili, sia le leggi specifiche del Paese che i requisiti delle autorità di regolamentazione e le direttive interne dell’azienda. Un’intera gamma di strumenti e processi che un’azienda può introdurre e utilizzare aiuta a mantenere una buona compliance. Le attività di compliance hanno lo scopo di garantire che comportamenti scorretti o violazioni possano essere scoperti, chiariti o prevenuti in una fase iniziale prima che si verifichino gravi conseguenze come procedimenti penali, sanzioni pecuniarie o gravi danni alla reputazione dell’azienda.
<b>Compliance officers</b>	responsabili della conformità
<b>flow-charting</b>	Grafico (detto anche diagramma di flusso), mediante il quale in un processo elaborativo viene evidenziata la successione delle operazioni. Questi diagrammi sono definiti “di flusso” perché vengono utilizzati per impartire una serie di comandi eseguiti scorrendo di blocco in blocco, fino ad arrivare alla conclusione.

### 3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 Breve illustrazione giuridica

In questo capo si vuole presentare la disciplina vigente alla stesura del presente documento (ottobre 2023).

### 3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELL'ENTE

L'art. 27 Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale<sup>1</sup>.

La **responsabilità penale** può essere descritta, in termini giuridici, come l'obbligo giuridico che un individuo ha di rispondere delle proprie azioni, quando queste sono considerate illegali o criminose secondo le leggi dello Stato. Tale responsabilità implica che l'individuo sia soggetto a un procedimento penale, nel quale dovrà affrontare le conseguenze legali dei suoi atti, come ad esempio l'applicazione di una sanzione penale o l'imposizione di una pena, in base alle norme stabilite dal sistema giuridico vigente.

Nel nostro ordinamento sono state individuate delle ipotesi (I c.d reti-presupposto) in cui anche un soggetto giuridico diverso dalla persona può essere chiamato a rispondere in caso di commissione di reati.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito, il "Decreto"), come già anticipato in premessa, introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Infatti, l'art. 1 del citato Decreto stabilisce: *"Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"*: ciò significa che l'ente può essere chiamato a rispondere di taluni reati commessi a suo profitto o vantaggio dai dirigenti o dalle persone sottoposte alla loro vigilanza.

Anche per gli Enti, valgono, ad ogni buon conto, alcuni principi di garanzia propri del sistema penale:

- il **principio di legalità** sancito dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 08 giugno 2001 n°231 che assicura che *"1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto."*
- il **principio tempus regit actum**, previsto dall'art. 3 che si applica quando in cui una norma successiva irrompa nel quadro legislativo per disciplinare un fatto commesso sotto la vigenza di una norma precedente. L'art. 3 del Decreto Successione di leggi, stabilisce che: *"1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile."* con l'eccezione prevista dal comma 3, secondo cui *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee."*

---

<sup>1</sup> Art. 27 Costituzione 1. La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.]. 2.L'imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 3. Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 4. Non è ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 1 comma, 1 della L. Cost. 2 ottobre 2007, n. 1. L'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha sostituito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra con la pena massima prevista dal codice penale; Prima della novella del 2007 la Corte Costituzionale nel 1996 aveva sottolineato come il divieto fosse da ritenersi assoluto in quanto teso alla tutela del bene supremo della vita di cui all'art. 2 Cost.. A livello comunitario il riferimento normativo è costituito dall'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dall'Unione Europea. Si deve ricordare, inoltre, come il nostro paese sostenga la moratoria internazionale per l'abolizione della pena di morte).

## AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA

Il decreto individua sin dai primi articoli i destinatari della disciplina, cioè coloro ai quali si applica, e precisamente:

▪ si applica, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche se prive di personalità giuridica (2° comma art. 1 Decreto)

Quindi, a titolo esemplificativo, a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società mutue assicuratrici, società previste da leggi speciali, società di intermediazione mobiliare, società di investimento a capitale variabile, società di gestione del risparmio, società estere operanti nel territorio dello Stato, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società irregolari, società di fatto, associazioni con personalità giuridica, associazioni prive di personalità giuridica, associazioni onlus, associazioni no profit, associazioni di volontariato, fondazioni, comitati riconosciuti, enti a soggettività pubblica;

▪ non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e a quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (3° comma art. 1 Decreto)

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio – per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

## AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs. 231/2001: *“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto.”*<sup>2</sup> 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del

<sup>2</sup> Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale

### ART. 7 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [241-313; c. nav. 1088];
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana

### ART. 8 DELITTO POLITICO COMMESSO ALL'ESTERO

Il cittadino o lo straniero [248 2, 249 2], che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [112], a richiesta del Ministro della giustizia [128-129; c.p.p. 342].

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120-126; c.p.p. 336-340].

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici

*Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.”*

#### QUANDO RISPONDE L'ENTE

Il Decreto stabilisce i criteri di imputazione della responsabilità all'Ente, oggettivi e soggettivi, quando vi è la commissione di un reato:

**A.** il reato deve essere ricompreso tra le ipotesi di reato elencate nel Decreto (i cd. Reati-presupposto

**B.** il reato deve essere stato commesso da una persona fisica che abbia di fatto una particolare qualifica nell'organizzazione dell'ente che il D.Lgs. n. 231/2001 individua in:

- a. soggetti in posizione apicale
- b. soggetti sottoposti all'altrui direzione ex art. 5 Decreto.<sup>3</sup>

Sono da intendersi **soggetti apicali** tutti coloro che operano ai vertici dell'organizzazione: i soggetti che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, come gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o i membri del comitato esecutivo (a seconda della corporate governance) e il dirigente; ma anche le “*persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa*”, vale a dire i soggetti che, anche soltanto di fatto, esercitano il dominio dell'ente e quelli che lo esercitano per delega.

Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dall'art. 18 del Codice civile a proposito della responsabilità degli amministratori nei confronti dell'ente che stabilisce che “*1, Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori, il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in*

#### ART. 9 DELITTO COMUNE DEL CITTADINO ALL'ESTERO

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [112], sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p.p. 697] di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346 bis, 648 e 648 ter 1.

#### ART. 10 DELITTO COMUNE DELLO STRANIERO ALL'ESTERO

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [112], sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis.

<sup>3</sup> ART. 5 D.lgs. 231/20011. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

*cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso”.*

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella definizione di soggetti che rivestono una posizione apicale: Presidente del Consiglio Direttivo, e del Consiglio di Amministrazione, Amministratori di fatto, Amministratori occulti, i Responsabili funzionali come diversamente qualificati negli organigrammi e funzionigrammi in essere nell'Ente.

Con riferimento ai soli reati societari l'articolo 25 ter D.lgs. 231/2001 limita l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa agli amministratori, ai direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'art. 5 comma 1 lettera b) del Decreto definisce i **soggetti subordinati**, e li qualifica come coloro che sono sottoposti “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”: praticamente si tratterà di procuratori, lavoratori dipendenti e parasubordinati, insomma tutti coloro che svolgono un'attività soggetta alla direzione del datore di lavoro.

Diversamente, per valutare il coinvolgimento dei **soggetti esterni** che forniscono consulenza alla società, come agenti, franchisee e fornitori, si dovrà considerare l'effettivo svolgimento di mansioni aziendali sotto la direzione o il controllo dei soggetti apicali.

C. il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La responsabilità dell'ente è subordinata alla circostanza che il reato presupposto sia stato commesso “a vantaggio” o “nell'interesse” dell'ente da parte di una persona fisica in posizione apicale nell'amministrazione dell'ente stesso ovvero da soggetti in posizione subordinata rispetto a quelli.

La responsabilità dell'ente sussiste, quindi, anche nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse, pur in assenza di vantaggio o di vantaggio minimo (Trib. Milano 20.12.2004).

La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di reato tentato, anche se in tale ipotesi le sanzioni pecuniarie ed interdittive applicabili nei confronti della persona giuridica sono ridotte da un terzo alla metà.<sup>4</sup>

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e ciò anche se per ipotesi abbia comportato un vantaggio per l'ente).

*“Si tratta di una norma che si riferisce al caso in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente, in quanto non risulta realizzato nell'interesse di questo, neppure in parte. In simili ipotesi la responsabilità dell'ente è esclusa proprio perché viene meno la possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, dal momento che si considera venuto meno lo stesso schema di immedesimazione organica: la persona fisica ha agito solo per se stessa, senza impegnare l'ente. Alla medesima conclusione si giunge anche qualora la società riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta dalla persona fisica...”* (Cass. Penale n. 32627/2006).

Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene

---

<sup>4</sup> Art. 26 D.lgs. 231/2001, Delitti tentati “1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.”

all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi. Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

**D.** Il reato sia stato commesso con deficit dell'organizzazione o dell'attività rispetto ad un modello di diligenza esigibile dall'Ente; in questo senso, si parla di "colpa di organizzazione" dell'Ente.

L'art. 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente, del Decreto, infatti, prevede:

*"1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.*

*2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.*

*3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*

*4. L'efficace attuazione del modello richiede:*

*a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative*

*violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*

*b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

#### **VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

La disciplina delle vicende modificative dell'Ente è disciplinata nella Sezione II - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche agli articoli da 28 a 33 del Decreto

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nel caso di  fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto **nel punto 4**.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Le disposizioni si applicano anche nel caso di conferimenti.

#### **AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

L'art. 8 del Decreto Autonomia delle responsabilità dell'ente, del prevede:

- “1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:  
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;  
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.  
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.  
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.”*

## 3.2 FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì di uno o più reati specificamente richiamati nel capo 1°, sezione III, (“reati-presupposto”).

Inizialmente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della stessa, la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie. Più analiticamente, per conoscenza, i reati previsti attualmente sono, alla stesura del presente modello (ottobre 2023):

### **1. Art. 24**

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

[Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

### **2. Art. 24-bis**

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs. n.7 e n. 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

### **3. Art. 24-ter**

Delitti di criminalità organizzata

[Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]

### **4. Art. 25**

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

[Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

### **5. Art. 25-bis**

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

[Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]

### **6. Art. 25-bis.1**

Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**7. Art. 25-ter**

Reati societari

[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023]

**8. Art. 25-quater**

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

[Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

**9. Art. 25-quater.1**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

**10. Art. 25-quinquies**

Delitti contro la personalità individuale

[Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

**11. Art. 25-sexies**

Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)

[articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]

**12. Art. 25-septies**

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

[Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

**13. Art. 25-octies**

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021]

**14. Art. 25-octies.1**

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]

**15. Art. 25-novies**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

[Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**16. Art. 25-decies**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

[Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

**17. Art. 25-undecies**

Reati ambientali

[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]

**18. Art. 25-duodecies**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]

**19. Art. 25-terdecies**

Razzismo e xenofobia

[Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

**20. Art. 25-quaterdecies**

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

[Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019]

**21. Art. 25-quinquiesdecies**

Reati tributari

[Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020]

**22. Art. 25-sexiesdecies**

Contrabbando

[Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]

**23. Art. 25-septiesdecies**

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

[Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

**24. Art. 25-duodevicies**

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

**25. Art. 26 Delitti tentati**

**26. Art. 12, Legge n.9/2013**

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

**27. Legge n.146/2006**

Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

L'Associazione AGENFOR ITALIA ha valutato all'interno della propria organizzazione quali delle sopra citate classi di reati presupposto possono riguardarla nello svolgimento delle proprie mansioni e ha. Quindi. definito i relativi protocolli di organizzazione e prevenzione da adottare per quelle ritenute di interesse, come dato evidenza nella parte speciale del presente Documento di Sintesi e, in

particolare, nel paragrafo “Metodologia seguita da AGENFOR ITALIA per l’individuazione dei rischi in relazione ai reati presupposto e dei relativi processi sensibili”.<sup>5</sup>

### 3.3 SANZIONI

L’apparato sanzionatorio, ex art. 9 del Decreto, a carico dell’Ente è articolato ed è di seguito illustrato.

**Sono classificate sanzioni amministrative:**

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

#### SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria è una sanzione principale di carattere generale, che si applica sempre in caso di commissione di illecito amministrativo dipendente da reato.

Essa può variare da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 e viene calcolata attraverso un sistema di quote così strutturato: in relazione ad ogni reato presupposto è previsto un numero minimo e un numero massimo di quote (comunque compreso fra le 100 e le 1000 quote); a sua volta, ogni quota ha un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00<sup>6</sup>.

Pertanto, il giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria al caso concreto, dovrà determinare, entro i suddetti limiti legislativi:

- il numero delle quote da applicare;
- il valore della singola quota.

L’entità della sanzione pecuniaria è determinata in concreto dal Giudice tenendo conto di vari fattori come la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente, l’attività svolta dall’ente stesso per le riparazioni dei danni o la prevenzione di futuri illeciti, le condizioni patrimoniali più o meno floride dell’ente stesso in modo che la sanzione risulti proporzionata ed efficace.<sup>7</sup>

Il Decreto prevede delle ipotesi di riduzione<sup>8</sup>

<sup>5</sup> La responsabilità degli enti per i reati transnazionali vede intrecciarsi due problematiche: la disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, da un lato, e le disposizioni in tema di reato transnazionale ai sensi della legge 146/2006, dall’altro. Il referente normativo in questione è l’art. 10 legge 146/2006, il quale dispone la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale. Le fattispecie criminose di cui all’art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall’art. 3 della legge di ratifica. Tra le fattispecie criminose che l’art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l’associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990). Occorre tuttavia osservare che molti degli aspetti più controversi dipendono dalla complessità e dall’oscurità degli istituti di base (la citata legge 146/2006 e il d.lgs. 231/2001), che presentano ancora oggi moltissimi nodi irrisolti

<sup>6</sup> art. 10 D.lgs. 231/2001 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

<sup>7</sup> art. 11 D.lgs. 231/2001 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

<sup>8</sup> Art. 12 D.lgs. 231/2001 CASI DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

## SANZIONI INTERDITTIVE

L'applicabilità delle sanzioni interdittive<sup>9</sup> è subordinata all'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- la prima è che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- la seconda condizione è la reiterazione degli illeciti, ossia la recidività dell'Ente.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, e non possono essere applicate nei casi di particolare tenuità del fatto<sup>10</sup>.

Le sanzioni interdittive, previste dal Decreto, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio: questo divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

e possono essere applicate congiuntamente o disgiuntamente.

---

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

<sup>9</sup> Art. 9 D.lgs. 231/2001 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>10</sup> La L. 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 13, comma 2, aggiungendo la frase: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, ossia "... 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)."

Ovviamente le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito.<sup>11</sup>

### **Commissario giudiziale**

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario<sup>12</sup> per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
2. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
3. l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.<sup>13</sup>

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il Giudice indica i compiti e i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegua all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

### **Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**

<sup>11</sup> Art. 14 D.lgs CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE. 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

<sup>12</sup> Art. 15 D.lgs 231/2001 COMMISSARIO GIUDIZIALE

<sup>13</sup> La lettera *b-bis* del primo comma dell'art. 15 D.lgs 231/2001 è stata introdotta dal D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio<sup>14</sup> dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio.

### **CONFISCA**

Oltre alla pena pecuniaria, il Decreto prevede che nei confronti dell'Ente venga sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

La confisca "per equivalente", applicabile quando non è possibile la confisca del prezzo o del profitto del reato, è quella che ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA**

Può essere disposta nei casi in cui viene applicata all'Ente una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, secondo le regole dell'art. 36 del cp<sup>15</sup>

### **Reiterazione**

Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva<sup>16</sup>.

### **Pluralità di illeciti**

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione, ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi

<sup>14</sup> Art. 16 D.lgs 231/2001 SANZIONI INTERDITTIVE APPLICATE IN VIA DEFINITIVA

<sup>15</sup> Art. 36 Cp Pubblicazione della sentenza penale di condanna: 1. La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. 2. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. 3. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. 4. La legge determina gli altri casi [186, 347 3, 448, 475, 498 3, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694]

<sup>16</sup> Art. 20 D.lgs 231/2001

sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Nei casi sopra previsti, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave<sup>17</sup>.

### **Prescrizione**

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione:

- la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive;
- la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 D.Lgs. 231/2001.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione<sup>18</sup>.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

### **Riparazione delle conseguenze del reato**

L'art. 17 del Decreto stabilisce che, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse

---

<sup>17</sup> Art. 21 D.lgs 231/2001

<sup>18</sup> Art. 22 D.lgs 231/2001

strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi<sup>19</sup>.

#### **4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.lgs 231/2001 strumento di organizzazione, efficienza e garanzia**

##### **4.1 FORME SPECIFICHE DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

Gli art. 6<sup>20</sup> e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'art. 6 prevede l'esonero da responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modelli");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero da responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

##### **4.2 SCOPO DEI MOGC**

I modelli di organizzazione, gestione e controllo assolvono ad una duplice funzione:

1. di criterio di esclusione della punibilità;
2. di attenuazione delle sanzioni conseguenti all'eventuale responsabilità dell'Ente (ad esempio, se adottati efficacemente dopo la commissione del fatto, consentono una riduzione delle sanzioni pecuniarie).

<sup>19</sup> E' il comma 1-bis aggiunto dal D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17.

<sup>20</sup> Comma 2-bis dell'art 6 è stato modificato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale ha altresì disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023". Inoltre, il medesimo D.lgs ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6

Il Decreto, quindi, prevede e prescrive che i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività dell'Ente nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere un Organismo di Vigilanza verso cui l'Ente ha precisi obblighi di informazione;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

In particolare, secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale che ha precisato le prescrizioni del modello:

1. i modelli devono essere adottati partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
2. i modelli devono prevedere che i componenti dell'Organo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
3. i modelli devono prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabili;
4. i modelli devono differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità e ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio;
5. i modelli devono prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
6. i modelli devono prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e *compliance officers* che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reato;
7. i modelli devono prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni);
8. i modelli devono prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa - comunque periodici - nei confronti delle attività aziendali sensibili;
9. i modelli devono prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori delle società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati in particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti posano riferire all'OdV;
10. i modelli devono contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

La norma prevede che i Modelli possano essere adottati, assolvendo alle prerogative dettate dalla Legge e dall'elaborazione giurisprudenziale sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. In ragione dell'importanza della normativa in esame, Confindustria ha elaborato delle linee guida per la costruzione dei Modelli<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Art. 6 comma 3 D.lgs.

È importante chiarire che l'adozione dei Modelli è facoltativa e non obbligatoria<sup>22</sup>; tuttavia, considerato che la mancata adozione dei Modelli espone l'Ente a responsabilità in caso di illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è evidente l'opportunità per l'Ente di dotarsi di adeguati Modelli in ragione di quelli che ritiene i reati presupposto che potrebbero venire commessi nello svolgimento dei processi aziendali.

Negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

### 4.3 FUNZIONAMENTO DEI MOGC

Lo scopo dei Modelli organizzativi adottati, che nel loro complesso sono sostanzialmente identificabili nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di:

- protocolli preventivi la commissione dei vari reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (ad ogni reato potenzialmente commettabile in Azienda corrisponde un protocollo preventivo),
- procedure organizzative ed operative atte a mettere in pratica i contenuti/indicazione dei protocolli,
- attività di controllo, da svilupparsi su vari livelli, sono volta a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, ai fini di una corretta definizione degli stessi, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato (processo di individuazione e valutazione dei rischi) e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite ai Modelli le seguenti funzioni primarie:

- a. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- b. ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- c. dotare la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

---

<sup>22</sup> Tuttavia, sebbene la legislazione nazionale non codifichi l'obbligatorietà del modello 231, nel corso degli anni vi sono state delle iniziative di legislazione regionale che vanno nella direzione di imporre l'adozione del modello per poter ottenere o mantenere l'accreditamento in alcuni settori specifici.

Allo stesso tempo, la mancata o fittizia adozione del modello, oltre ad esporre gli amministratori al rischio di azioni di responsabilità, non consente in un numero sempre maggiore di casi di partecipare a bandi o a contrattazioni con soggetti pubblici.

In conclusione, il Modello 231 nasce per permettere alle aziende, che siano PMI (piccole o medie imprese) oppure grandi società, di tutelarsi da illeciti.

Per questo, non è obbligatorio ma è a tutti gli effetti necessario a tutte le aziende in quanto dà la possibilità alle imprese di ridurre notevolmente il rischio di essere coinvolte in reati commessi a vantaggio della società stessa o dei dipendenti.

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### 5.1 COMPOSIZIONE DELL'ODV

Il Decreto prevede l'istituzione di un organo interno (Organismo di Vigilanza, di seguito "OdV") deputato a controllare l'efficacia dei Modelli organizzativi adottati dall'Ente.

In termini di composizione dell'OdV, con particolare riferimento ai requisiti di autonomia e indipendenza, è opportuno rilevare che

- Giurisprudenza formatasi nel tempo
- Linee Guida delle diverse associazioni di categoria ex art. 6, 3° comma D.Lgs 231/2001,
- dottrina in materia,
- prassi aziendale "sul campo",

non sono concordi nell'affermare se detti requisiti debbano essere riferiti:

- all'Organismo nel suo complesso ovvero
- ai suoi componenti singolarmente considerati, ciò a maggior ragione e nell'evenienza della partecipazione all'OdV di soggetti che potrebbero essere considerati "apicali" (o apici) quali i cosiddetti amministratori indipendenti.

#### Giurisprudenza

Circa la presenza di soggetti appartenenti agli organi sociali parte della giurisprudenza sostiene che: *"[...] l'Organismo di controllo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo. Evidente, infatti, che, al fine di garantire efficienza e funzionalità all'Organismo di controllo, quest'ultimo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo appare auspicabile che si tratti di un Organismo di Vigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, da individuare eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità, tali da comporre quell'Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"* (cfr. G.i.p. Trib. Roma, 4 aprile 2003, in Cass. Pen. 2003, 2803 ss).

La giurisprudenza ha anche affermato l'incompatibilità per la qualifica di componente dell'OdV, di soggetti finanche non apicali, pur tuttavia coinvolti in processi decisionali all'interno dell'ente:

*"...l'inidoneità dell'indicazione del (omissis) quale componente dell'organo di controllo, considerato che questi, essendo deputato a compiti di controllo interno, in quanto responsabile delle procedure del sistema ISO 9002 e della sicurezza all'interno della principale società operativa, potrebbe non possedere quei requisiti di autonomia e di indipendenza che dovrebbero caratterizzare l'Organismo di Vigilanza. Vi è un'indubbia commistione tra il ruolo di vigilanza impostogli dalla partecipazione all'organo di controllo e un ruolo di amministrazione attiva, quale deriva dalla concorrente situazione di responsabile della sicurezza e del sistema ISO 9002...". Né si concorda con il perito che la circostanza che sia stato previsto un organo collegiale, costituito oltre che dal [...], da altro professionista esterno al gruppo, sia di per sé sufficiente ad escludere pericoli di*

*interferenza tra organo di controllo e società controllata. Si consideri che nelle linee guida fissate in sede di codice comportamentale predisposto dall'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili, ndr) viene evidenziata la necessità di assicurare “sempre la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli” (cfr. Nicola Pisani in Rivista 231 n,1/2008 - Trib. Roma, GIP, ord. 4-14 aprile 2003, in Impresa, 2004, pp. 92 ss.)*

### **Linee Guida delle Associazioni**

Va subito detto che, in genere, le Linee Guida delle Associazioni di cui all'art. 6, comma 3 D.Lgs 231/2001 ammettono, nel caso di un organismo collegiale, la presenza nell'OdV di membri degli organi sociali; qui di seguito riportiamo il parere in merito dettato da due fra le più autorevoli associazioni di categoria: Confindustria e ABI.

Le Linee Guida di Confindustria ammettono a tale riguardo la presenza di un amministratore indipendente o di un sindaco o, ancora, del responsabile della funzione legale, come ritengono plausibile assegnare le funzioni dell'Organismo al Comitato di Controllo Interno (Audit Committee) in seno al Consiglio di Amministrazione.

*“Con riferimento all'OdV a composizione plurisoggettiva [...] nel caso di composizione mista [...] non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità. [...] I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni” (cfr. Linee Guida Confindustria (refresh 2008) paragrafo 2.2. Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza. Autonomia e indipendenza/Continuità di azione).*

D'altra parte, le Linee Guida ABI addirittura auspicano una composizione – dell'OdV – in grado di esprimere le diverse competenze di provenienza interna (ad esempio legale, di controllo interno, di gestione del personale) unitamente alla presenza di uno o più amministratori indipendenti che “diano garanzia di effettività sul controllo dell'alta amministrazione e di omogeneità di indirizzo” e di esperti esterni che assicurino un qualificato apporto in termini di professionalità.

In specie:

### **5.2 REQUISITI DELL'ODV**

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono richiesti affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla corretta applicazione dei Protocolli e del modello di sintesi con i necessari poteri d'indagine curandone l'aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

La scelta della composizione dell'OdV e la relativa nomina competono all'organo amministrativo, mediante adozione di apposita delibera, con la quale dovranno essere specificati:

- la durata dell'incarico,
- l'eventuale compenso stabilito per il componente/componenti dell'OdV
- l'attribuzione all'OdV di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli adottato dalla società.

Al fine di assicurare una certa autonomia all'OdV è inoltre opportuno che l'organo amministrativo deliberi l'istituzione di un fondo con adeguato budget di spesa a disposizione dell'OdV per le necessità del suo operato (ad esempio controlli presso consulenti esterni, richieste di consulenze specialistiche, ecc.).

Il Decreto non indica alcunché in merito alla composizione dell'OdV, che può essere sia di tipo monocratico che plurisoggettivo. È chiaro che, allorché l'Ente presenti un elevato livello di complessità organizzativa, o comunque una struttura complessa ed articolata, ed i profili di rischio di commissione di reati siano rilevanti ed altamente differenziati, il ricorso alla composizione plurisoggettiva dell'OdV sia la scelta più opportuna.

### **5.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV**

L'OdV, in quanto "garante" dei Modelli, deve svolgere una serie di attività analitiche e funzionali necessarie a mantenere efficienti ed operativi i Protocolli, che possono essere sinteticamente definite come attività di vigilanza e controllo, di aggiornamento del Modello e di formazione.

Tre sono i compiti essenziali di questo organismo:

- a) verificare l'efficacia del modello organizzativo adottato dall'Ente;
- b) verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo,

rilevando le eventuali condotte devianti;

c) elaborare eventuali proposte di aggiornamento del modello organizzativo, da sottoporre alla dirigenza.

La vigilanza dell'OdV circa:

- la effettività del Modello,
- il suo mantenimento nel tempo in termini di efficienza e funzionalità,
- le modalità di aggiornamento del Modello,

comporta lo svolgimento di un'attività specialistica, prevalentemente di controllo, che presuppone la conoscenza, o comunque l'utilizzo, di tecniche e strumenti ad hoc nonché una continuità di azione elevata.

Essa deve rivolgersi, a titolo esemplificativo:

- a) al campionamento statistico;
- b) alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- c) alle misure per il loro contenimento dei rischi (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc...);
- d) al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- e) alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- f) ad elementi di psicologia;
- g) alle metodologie per l'individuazione di frodi, ecc

L'OdV dovrà quindi poter effettuare verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo poste in essere dall'Ente sia di carattere operativo (ad esempio: la stipula dei contratti presso le aziende Clienti, la gestione del magazzino, la gestione dei fornitori, etc.), che gestionale - amministrativo come le operazioni di gestione finanziaria, sulla mappatura delle aree di rischio, sul rispetto dei Modelli da parte dei destinatari.

Conseguentemente l'OdV dovrà essere costantemente informato su quanto avviene in azienda e dovrà periodicamente relazionarsi con gli organi di controllo societari, i quali dovranno garantire collaborazione e cooperazione e fornire all'OdV i dati necessari al corretto espletamento delle sue funzioni.

L'OdV dovrà, altresì, curare l'aggiornamento dei Modelli, ossia fare in modo che essi si mantengano funzionalmente adeguati. È importante chiarire che l'organo competente ad apportare eventuali modifiche al Modello è solo l'organo amministrativo (C.d.A.), mentre l'OdV ha il solo compito di formulare proposte a quest'ultimo per gli eventuali aggiornamenti.

#### **5.4 SISTEMA INFORMATIVO DELL'ODV**

La gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV deve:

**A.** assicurare il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto dei modelli;

**B.** esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto dei modelli, ivi incluso per ciò che riguarda le sospette violazioni degli stessi; devono essere

obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni dei modelli, inclusi:

1. eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna ed il modello;
2. eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
3. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente la società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

C. informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai suoi risultati e alle attività programmate;

D. segnalare agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti eventuali violazioni del modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

E. in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, fornire il necessario supporto informativo.

#### **SISTEMA DELLE DELEGHE**

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di deleghe in vigore.

#### **SEGNALAZIONI DI ESPONENTI AZIENDALI O DI TERZI**

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;
- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### **OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI**

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto a carico dell'Ente;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione dei Modelli organizzativi con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

## **MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Le procedure gestionali afferenti la movimentazione, in entrata ed uscita, di risorse finanziarie dovranno essere attentamente monitorate, se del caso integrate ed aggiornate, dall'Organismo di Vigilanza in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tali controlli saranno finalizzati ad esempio alla rilevazione di pagamenti o incassi di corrispettivi non coerenti con l'operazione cui si correlano, al fine di appurare l'eventuale presenza implicita di poste extracontabili.

Tali accorgimenti saranno inseriti nel corpo delle procedure cui l'Ente intende uniformarsi con particolare riferimento a quelle afferenti i cicli di tesoreria, acquisti/pagamenti e vendite/incassi.

## **6. VERIFICHE E DIFFUSIONE DEL MOGC**

### **6.1 VERIFICHE DEL MOGC**

I Modelli saranno soggetti a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti / documenti; annualmente si procederà a una verifica dei principali atti, contratti sottoscritti dall'Ente nelle "aree di attività a rischio" e documenti pertinenti in genere;
- verifica delle procedure; periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento dei Modelli e dei Protocolli / Procedure che li esplicitano, con le modalità stabilite dall'OdV dell'Ente.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese dall'OdV, gli eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio Direttivo, in concomitanza con il resoconto annuale, che evidenzierà possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive.

## **6.2 DIFFUSIONE DEI MODELLI NEL CONTESTO AZIENDALE**

Per i Soci, i membri dell'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), per i Responsabili delle funzioni aziendali e per ogni altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza dell'Ente, i Modelli devono essere comunicati ed illustrati dal Presidente del C.d.A. con:

- l'invio di una lettera informativa o di una e-mail con allegati il Documento di Sintesi e i modelli stessi;
- l'effettuazione di seminari formativi con frequenza obbligatoria;
- l'effettuazione di seminari di aggiornamento.

Per tutte le altre figure aziendali (sottoposti ovvero lavoratori e/o collaboratori a qualsiasi titolo), il Presidente del Consiglio Direttivo prevede una informazione e formazione dedicata al personale, come di seguito specificato.

### **FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE**

L'effettività dei Modelli presuppone la loro comunicazione e diffusione all'interno dell'Ente nei confronti del personale quale strumento indispensabile per far sì che essi possano essere correttamente applicati e seguiti.

A tal fine il Presidente, supportato dal Consiglio Direttivo, dovrà pianificare apposite sessioni informative e formative nei confronti del personale, anche nei riguardi dei neoassunti.

La formazione specifica del personale, in capo alle Funzioni aziendali di riferimento, dovrà essere necessariamente differenziata a seconda dei ruoli e mansioni previste, considerando se esse siano o meno coinvolte in processi e relative attività per lo svolgimento delle quali è possibile commettere reati perseguiti con il D.Lgs. 231/2001.

Anche per il personale seguono le informazioni e la formazione di dettaglio in caso di nuovi elementi intervenuti nell'organizzazione nella legislazione che li possano interessare ed aventi riflesso sulla potenziale commissione di reati presupposto.

### **COMUNICAZIONE A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS**

La diffusione dei Modelli verso l'esterno della Azienda può essere attuata mediante la sua pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e la comunicazione a fornitori, consulenti e partner dell'avvenuta adozione del modello e dell'obbligo di adeguarsi ai loro principi mediante l'introduzione di apposita clausola contrattuale.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE ED ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

Il Decreto prevede che i Modelli organizzativi aziendali possano ritenersi sufficientemente attuati solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi richiamate.

Il sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori e/o collaboratori interni, ai dirigenti, agli amministratori, ai collaboratori esterni e fornitori, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e deve essere opportunamente divulgato e conosciuto da tutti i destinatari.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

Il sistema disciplinare stabilisce:

- le violazioni sanzionabili;
- i soggetti sanzionabili;
- le procedure di applicazione delle sanzioni,

e fa riferimento alla documentazione dell'Ente che detta regole, comportamenti e quant'altro possa dettare modalità attuative aziendali

Tali documenti sono:

- Norme statutarie, con particolare riguardo a quelle che istituiscono gli organi e ne definiscono i poteri;
- Codice etico
- Codice sanzionatorio per la generalità dei destinatari
- Sistema disciplinare e il codice disciplinare recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata nella gestione delle attività di Ente per i lavoratori dipendenti;
- Regolamento dell'OdV;
- Protocolli di prevenzione dei reati per i processi "sensibili"

oltre ai quali, necessariamente, si deve fare riferimento alla legislazione italiana in materia di prevenzione dei reati ed illeciti.

In linea di principio per applicare sanzioni a chi contravviene alle disposizioni /direttive aziendali, vi è necessità di attuare un sistema di controlli pianificati e cadenzati, anche in linea con le previsioni dettate dai modelli di organizzazione amministrativa previsti dalle varie norme internazionali (ad esempio il modello per la qualità aziendale UNI EN ISO 9001), che devono essere:

- routinari, in quanto connessi al normale svolgimento dei processi aziendali e alle relative attività;
- attuati sotto forma di audit estesi a tutti i processi aziendali "sensibili".

L'organizzazione dell'Ente si ispira quindi ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

1. la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;

2. il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
3. l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
4. la comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

\*\*\* \*\*

Premessa una sintetica illustrazione delle prescrizioni secondo la normativa applicabile (D.lgs 231/2001), passiamo ad esaminare il MODELLO DI SINTESI elaborato con riguardo all'Associazione Agenfor Italia

\*\*\* \*\*

## **8. ASSOCIAZIONE AGENFOR ITALIA**

Agenfor Italia è una associazione riconosciuta e accreditata per l'erogazione di servizi formativi dalla Regione Emilia-Romagna che opera, prevalentemente, nel settore sociosanitario, con percorsi di studio fortemente orientati all'inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro.

### **8.1 BREVI CENNI STORICI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si costituisce il 22 ottobre del 1996 con atto del dr. Proc. Mario Enzo Romano, Notaio in Roma, Rep. 292846 raccolta n. 10776 Registrato in Roma il 06.11.1996 (**DOC. 01\_ATTO COSTITUTIVO**)

Gli associati erano, originariamente 06 e precisamente:

- 1) RUSSO Luigi, (cod. fisc. RSSGU64M18F839H);
- 2) BIANCHI Sergio (cod. fisc. BNCSRG59D24H294Q);
- 3) DIANA Alberto (cod. fisc. DNILRT50A29H501E);
- 4) ZORODDU Pietro Giovanni (cod. fisc. ZRDPRG66H12F667H);
- 5) CARAMELLI Stefano (cod. fisc. CRMSFN53P24F384N)
- 6) VESSALLO Gaetano (cod. fisc. VSSGTN59A18F839I)

di cui, soci Fondatori:

- ZORODDU Pietro Giovanni (cod. fisc. ZRDPRG66H12F667H);
- CARAMELLI Stefano (cod. fisc. CRMSFN53P24F384N)

L'associazione era amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai soci:

- BIANCHI Sergio (cod. fisc. BNCSRG59D24H294Q), che assunse le funzioni di Presidente

e da altri Tre soci che assunsero le funzioni di Consiglieri:

- CARAMELLI Stefano (cod. fisc. CRMSFN53P24F384N)
- VESSALLO Gaetano (cod. fisc. VSSGTN59A18F839I)
- RUSSO Luigi, (cod. fisc. RSSGU64M18F839H);

Si nominò, contestualmente, un Collegio di Revisori dei conti nelle persone dei soci

DIANA Alberto (cod. fisc. DNILRT50A29H501E), con funzioni di Presidente del Collegio  
DE SANTIS Alessandro, quale componente del Collegio

TARDUCCI Massimo, quale componente del Collegio.

ATTUALMENTE (ottobre 2023) i soci sono:

- De Vita Sergio, Cod. fisc. DVTSRCG59C12C573G, con funzioni di Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo;
- De Vita Chiara Stella, Cod. Fisc DVTCRS96C65H294V. con funzioni di segretaria del Consiglio Direttivo;
- Macini Nadia, Cod. Fisc. MCNNDA71S59H294Q;
- Raffa Antonello, Cod. Fisc: RFFNNL74C04Z133K;
- Pagliarani Gabriele, Cod. Fisc: PGLGRL95T28H294Z;
- Catinella Gianfranco, Cod. Fisc. CTNGFR67D29F061O;
- Associazione AGENFOR LOMBARDIA, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo Cappello Massimo Cod. fisc. CPPMSM62P14A539W;

Associazione AGENFOR VENETO, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo Cappello Massimo Cod. fisc. CPPMSM62P14A539W

Agenfor Italia ha chiesto l'accreditamento quale **organismo di formazione professionale** secondo la Delibera di Giunta Regionale Regione Emilia-Romagna n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionali" e successive integrazioni.

**(DOC. 02 ACCREDITAMENTO REGIONALE)** Con Atto deliberativo di giunta n. 1484 del 22/09/2009, Agenfor italia ha ottenuto l'accreditamento

Cod. Ente 7155 prot. 120632/SSF del 13.05/2000 per i seguenti ambiti:

- Formazione superiore
- Formazione continua e permanente
- Apprendistato
- Formazione a distanza

Agenfor Italia risulta iscritta al Registro Regionale con il nr. 1058 dal 10.01.2017, giusto riconoscimento della personalità giuridica con D.D. n. 138 del 10.01.2017 **(DOC. 03 STRALCIO ELENCO PERSONE GIURIDICHE REGIONE EMILIA-ROMAGNA)**.

## 8.2 GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli **scopi dell'Associazione** si evincono dallo Statuto come da ultimo modificato in data 27.10.2016, con atto del dr. TOMASO BOSI, Notaio in Rimini, repertorio n. 68.249 Raccolta 14.300 registrato a Rimini il 04.11.2016 **(DOC. 02 STATUTO VIGENTE)**, laddove si legge all'**Articolo 03 Scopi dell'Associazione**

"L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire finalità di educazione, formazione, orientamento professionale, accompagnamento al lavoro, nell'ambito del territorio della Emilia-Romagna.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere ricerche, iniziative editoriali ed iniziative culturali con particolare riferimento ai temi dell'occupazione lavoro e ai settori cui afferiscono le attività formative;
- b) promuovere interventi per la formazione continua dei lavoratori delle imprese pubbliche e private;

- c) promuovere interventi per la formazione e la creazione di impresa rivolti a innocupati e disoccupati, autofinanziati o finanziati da enti pubblici o privati;
- d) realizzare interventi di orientamento professionale, accompagnamento al lavoro ed ogni altra attività volta a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani;
- e) realizzare interventi di formazione e inserimento lavorativo rivolti a persone in regime di detenzione o sottoposti a vincoli di restrizione della libertà;
- f) promuovere interventi nel campo dell'orientamento, della formazione e dell'accompagnamento al lavoro di persone straniere, rifugiati e profughi, in collaborazione con gli enti e le istituzioni a ciò preposte;
- g) promuovere interventi specifici per la formazione, l'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro di studenti della scuola secondaria;
- h) progettare e attuare, anche in concorso con strutture specializzate, corsi di formazione a distanza di aggiornamento o perfezionamento;
- i) progettare ed attuare, anche in concorso con altre organizzazioni, iniziative finanziate dalla Unione Europea o altro ente internazionale, nel campo della formazione professionale, della ricerca, della scuola e dell'università;
- j) progettare e realizzare, in accordo con l'università, gli istituti scolastici e le istituzioni a ciò preposte, percorsi di certificazione ed accreditati formativi volti ad implementare sistemi condivisi di riconoscimento di titoli di studio/formativi e/o competenze;
- k) progettare e realizzare, anche in accordo con aziende sanitarie e strutture socioassistenziali, percorsi di riqualificazione, formazione, aggiornamento.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali come previste all'articolo 2195 del codice civile.

### 8.3 I SOCI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti coloro, persone fisiche, associazioni o persone giuridiche che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e l'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, tramite presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel ri-spetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso:

il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno due mesi prima.

- decadenza:

decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

▪ esclusione: L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttiva per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente o materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

- per causa di morte

La decadenza o esclusione di un socio che è anche membro del Consiglio Direttiva, comporta automaticamente anche la decadenza o esclusione dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

#### 8.4 ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi sociali dell'Associazione, a norma dell'art. 06 dello Statuto sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

## **L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci, ex art. 07 dello Statuto, è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sotto- perle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci nel caso in cui il socio escluso vi faccia ricorso;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea straordinaria ha competenza a deliberare:

- sulle modifiche statutarie;
- lo scioglimento;
- la durata dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di due deleghe.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e riportati nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, ex art. 08 dello Statuto, è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci; possono farne parte esclusivamente i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino alla rielezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci.

I suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

La rinuncia alla carica di un membro del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, e ha effetto allo scadere del terzo mese dalla data in cui è stata notificata.

Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci onorari;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche via *e-mail*), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i consiglieri.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso al termine della riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

### **Il Presidente**

Il Presidente, ex art. 09 dello Statuto, ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

## **8.5 GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE**

Il **patrimonio dell'Associazione**, ex art. 10 dello Statuto, è indivisibile ed è costituito:

- dal capitale sociale;
- dal fondo patrimoniale di garanzia;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le **risorse economiche** per il suo funzionamento, ex art. 11 dello Statuto, da:

- quote associative annuali;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- -reddito derivante dal proprio patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività realizzate in regime di accreditamento/concessione da parte dell'ente pubblico, anche autofinanziate;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per le **attività commerciali** è tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Relativamente al **bilancio d'esercizio** si precisa che l'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di giugno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di novembre.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

#### 8.6 DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE

<b>Denominazione</b>	AGENFOR ITALIA
<b>Codice Fiscale</b>	91050790400-
<b>Sede legale</b>	RIMINI 47900 (RN) Via IV Novembre n. 2
<b>Sede operativa</b>	RIMINI 47900 (RN) Via IV Novembre n. 2
<b>PEC</b>	<a href="mailto:agenforitalia@pecimprese.it">agenforitalia@pecimprese.it</a>
<b>SITO</b>	<a href="https://www.agenfor.it/">https://www.agenfor.it/</a>
<b>EMAIL</b>	<a href="mailto:info@agenfor.it">info@agenfor.it</a>
<b>Estremi della sede</b>	Numero Repertorio Economico amministrativo RN-401393-
<b>Partita Iva</b>	02533230401-
<b>Altra sede operativa</b>	FE – 225464-
<b>Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA)</b>	
<b>Data iscrizione</b>	02/08/2021
<b>UNITA' LOCALE n. FE/1</b>	Via V. Veneziano n. 65, FERRARA (FE) cap. 44124
<b>Data di apertura</b>	01/03/2017
<b>Insegna</b>	AGENFOR ITALIA
<b>Altre sedi occasionali e temporanee</b>	Nel territorio Regionale dell'Emilia Romagna
<b>Attività esercitata</b>	Corsi di Formazione ed aggiornamento professionale

<b>Classificazione dell'attività ATECORI 2007-2022</b>	Codice: 85.59.2 – corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale Importante: primaria Registro Imprese
<b>Composizione del Consiglio Direttivo</b>	1. De Vita Sergio 2. De Vita Chiara Stella 3. Associazione AGENFOR VENETO, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo Cappello Massimo
<b>Presidente del Consiglio Direttivo</b>	De Vita Sergio
<b>Datore di Lavoro</b>	De Vita Sergio
<b>RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)</b>	De Vita Sergio
<b>Organo di controllo</b>	Revisore contabile Venturini Claudio
<b>Organico</b>	10 dipendenti

## 8.7 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

### Amministrazione

La Azienda è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da due persone fisiche e da sue Associazioni.

### Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza dell'Associazione AGENFOR ITALIA di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

### Sistema delle deleghe

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita:

- la delega di "Datore di Lavoro" ex D.lgs.81/2008 T.U. sicurezza ed igiene del lavoro
- la responsabilità di assicurare da parte dell'Impresa il rispetto della normativa ambientale e di prevenzione degli inquinamenti (nel seguito Responsabile Ambientale).

### Canali di comunicazione

I canali di comunicazione adottati da AGENFOR ITALIA al suo interno e verso l'esterno, con lo scopo di coinvolgere adeguatamente tutte le funzioni aziendali e i collaboratori a qualsiasi titolo, per:

- diffondere tempestivamente le informazioni dove queste sono necessarie,
- assicurare che le informazioni vengano fornite in maniera adeguata, completa e come stabilito, a seconda della natura e del contenuto della comunicazione da fornire

possono essere:

1. cartacei;
2. informatici, utilizzando la rete aziendale;
3. verbali, per le quali, al di fuori delle sedi aziendali, si utilizzano telefoni cellulari o altri strumenti informatici.

I contenuti delle comunicazioni comprendono anche aspetti cogenti ed i relativi aggiornamenti.

### Personale

Attualmente l'organico è composto dal seguente numero di dipendenti / collaboratori:

- 10 persone area amministrativa / direzionale e altri uffici,

#### **Organi di controllo**

Revisore Contabile

### **8.8 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione AGENFOR ITALIA si occupa della gestione e organizzazione di corsi di formazioni per operatori sociosanitari e assistenti alla poltrona.

La struttura si trova al secondo piano di un condominio ed ha una superficie di circa 500 mq.

Alle lavorazioni prendono parte n.6 addetti con la mansione di impiegati

Le pratiche comprendono principalmente attività di ufficio svolte al computer, attività di organizzazione del lavoro e rapporto con i discenti

Le docenze sono svolte da personale esterno

### **8.9 CONTENZIOSI**

#### **Contenziosi civili**

I contenziosi civili riguardano il recupero crediti verso gli utenti che si iscrivono ai corsi di formazione e aggiornamento professionale non pagano la quota di iscrizione o non completano i pagamenti. Il recupero crediti è affidato ad uno studio legale esterno che ha la gestione complessiva.

#### **Contenziosi amministrativi**

Non risultano esserci stati o pendenti contenzioni di natura amministrativa.

#### **Contenziosi penali**

Non risultano esserci stati o pendenti contenzioni di natura amministrativa.

### **8.10 ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA**

L'organigramma dell'Associazione Agenfor Italia è stato redatto in prima emissione il 29.11.2016 e da ultimo in data 12.12.2022.

Nelle more ci sono stati 6 aggiornamenti e il 15.06.2017 un aggiornamento relativo a logo e sedi.

L'organigramma stato redatto da personale qualificato e regolarmente approvato dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Si allega al presente modello Organigramma Agenfor Italia (**DOC. 06**).

\*\*\* \*\*

Attualmente risultano in organico 10 dipendenti e precisamente:

- 1) 1 contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale per 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana per 20 ore settimanali, quale impiegata addetta alle attività amministrative 3° Livello, a far data dal 01.06.2011;
- 2) 1 contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale per 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana per 30 ore settimanali, quale impiegata addetta alle attività amministrative 4° Livello, a far data dal 01.01.2013 a tempo determinato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2015;
- 3) 1 contratto a tempo indeterminato full time, quale impiegata addetta alle attività amministrative 4° Livello, a far data dal 09.03.2011 a tempo determinato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 13/05/2013;
- 4) 1 contratto a tempo indeterminato full-time, quale impiegata addetta alle attività amministrative 4° Livello, a far data dal 01.09.2014 a tempo determinato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01.06.2015;
- 5) 1 contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale per 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana per 20 ore settimanali, quale impiegata addetta alle attività amministrative 4° Livello, a far data dal 12.10.2020 a tempo determinato e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 11.06.2022;
- 6) 1 contratto a tempo indeterminato full-time quale impiegato addetta alle attività amministrative al 4° Livello, a far data dal 05.05.2014 a tempo determinato, poi rinnovato a termine e trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 15.12.2015;
- 7) 1 contratto a tempo indeterminato full-time quale impiegato addetta alle attività amministrative 3° Livello, a far data dal 02.10.2007;
- 8) 1 contratto a tempo indeterminato part-time quale impiegato Direttivo, 1° Livello, a far data dal 01.01.2016 con orario articolato su 5 giorni per 16 ore settimanali.
- 9) 1 contratto di apprendistato a tempo pieno quale impiegato addetta alle attività amministrative 4° Livello, a far data dal 20.05.2019;
- 10) 1 contratto a tempo indeterminato part-time per 4 ore al giorno su 5 giorni alla settimana per un totale di 20 ore, quale impiegato addetta alle attività amministrative 5° Livello, a far data dal 19.09.2016 qual contratto a tempo determinato e trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2019;

\*\*\* \*\*

L'organigramma risulta così articolato:

**Direzione generale**

Ruolo a cui è assegnato 1 addetto, attualmente il Presidente del Consiglio Direttivo.

Sinteticamente a tale ufficio vengono assegnate le seguenti mansioni e tutte quelle prodromiche e consequenziali di pertinenza:

1. Supervisiona l'attività della intera organizzazione
2. Definisce le risorse della organizzazione
3. Identifica i ruoli, definisce le mansioni, identifica le
4. competenze, esprime valutazioni di adeguatezza al ruolo.
5. Supervisiona l'intero SGQ e assicura l'attuazione e il
6. raggiungimento delle performance
7. Coordinamento con marketing esterno
8. Coordinamento con sistemi informativi esterni

### **Responsabile Audit Interni**

#### **Esperto Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) nella gestione degli audit**

Ruolo a cui è assegnato 1 addetto

Dipende gerarchicamente ma con un grado di autonomia dalla Direzione generale.

### **Preposto alla custodia della documentazione**

Ruolo a cui è assegnato 1 addetto

Dipende gerarchicamente dalla Direzione generale.

## **UFFICI AMMINISTRATIVI**

Dipendono dalla "Direzione generale" quattro settori amministrativi e precisamente:

### **Progettazione**

4 addetti di cui 2 responsabili.

L'attività svolta da questo ufficio si può così sintetizzare:

- Pianificazione della attività corsuale
- Presentazione della proposta
- Monitoraggio dell'approvazione
- Campagna di ricerca allievi (integrato con il marketing)

### **Erogazione**

6 Addetti

### **Valutazione**

6 addetti di cui 2 responsabili

L'attività svolta da questo ufficio si può così sintetizzare:

- Selezione delle prove d'esame da sottoporre alla
- commissione,
- Analisi del dossier corsisti

- Gestione della fase preliminare d'esame (creazione della commissione finale, convocazione della riunione preliminare, caricamento verbali)
- Gestione dell'esame finale (convocazione della sessione d'esame, caricamento verbali)

### **Amministrazione**

2 addetti

L'attività svolta da questo ufficio si può così sintetizzare:

- Gestione incasso rette mensili allievi
- Gestione pagamento docenti

\*\*\* \*\*

Ci sono poi delle mansioni specifiche che vengono svolte dal personale dipendente, giuste qualifiche specifiche e abilitazioni regionali e precisamente:

RFC, Responsabile Formalizzazione e Certificazione: 1 addetto (Presidente)

EPV, Esperto Processi Valutativi: 1 addetto (dipendente)

\*\*\* \*\*

Il Tutor d'aula, invece, viene individuato di volta in volta, ed ha il compito:

- di gestire la raccolta firme registri delle lezioni in aula
- gestire e monitorare gli stage fuori aula

\*\*\* \*\*

Non rientra nell'organigramma il personale docente dei corsi di formazione e alcune mansioni che vengono assegnate a collaboratori esterni:

### **Coordinatore del corso autorizzato**

Tali soggetti, con contratto d'opera, svolgono l'attività di

- Gestione colloqui docenti
- Gestione parco strutture convenzionate per stage socioassistenziale

## **8.11 CERTIFICAZIONI DI QUALITA'**

Agenfor Italia risulta avere la certificazione di qualità ISO 9001:2015 settore IAF:37

## **8.12 LE PROCEDURE**

Agenfor Itali ha già elaborato, quindi, la procedimentalizzazione delle attività svolte in sede amministrativa.

Il presente Modello in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano con gli allegati relativi alle procedure amministrative SGQ9.1 Ist. Controllo incassi e pagamenti, (**DOC. 07**), che costituisce parte integrante del modello.

## **8.13 CONTRATTI IN ESSERE**

### **Contratto di locazione per la sede legale e operativa in Rimini:**

Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo tra Agenfor Italia e Seminario Vescovile di Rimini per la locazione dell'immobile a in Rimini in via IV Novembre 21, per il periodo dal 09.06.2022 per sei anni rinnovabili: si tratta della locazione dell'immobile in Rimini ove ha sede l'Associazione Agnefor Italia, sia sede legale che sede operativa (uffici amministrativi e aule didattiche.)

### **Contatto di locazione per la sede operativa secondaria in Ferrara:**

Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo tra Agenfor Italia e Immobiliare Veneziani Srl per l'uso di una sala da adibire ad aula didattica per il periodo dal 06.05.2023 al 31.12.2024: si tratta della locazione di un'aula da adibire ad aula didattica nel complesso dell'immobile in Via Veneziani nr. 65 a Ferrara.

### **Altri contratti per l'uso temporaneo di spazi:**

1. Convenzione tra Agenfor Italia e Opera Santa Teresa per il noleggio di una sala da adibire ad aula didattica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023. si tratta di un accordo per l'utilizzo, quando necessario, di un'aula da adibire ad aula didattica nel complesso dell'immobile in Via A. De Gasperi 67 a Ravenna.
2. Convenzione tra Agenfor Italia e Hotel Donatello Imola per il noleggio di una sala da adibire ad aula didattica dal 07.11.2022. si tratta di un accordo per l'utilizzo, quando necessario, di un'aula da adibire ad aula didattica nel complesso dell'immobile in Via A. De Gasperi 67 a Ravenna.
3. Convenzione tra Agenfor Italia e Self Storage Romagna Srl per il noleggio di sala da adibire ad aula didattica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023. si tratta di un accordo per l'utilizzo, quando necessario, di un'aula da adibire ad aula didattica nel complesso dell'immobile in Via Zotti nr. 20 Forlì.

### **Altri contratti:**

Sono in essere i seguenti contratti:

- 1) Per il gestionale in uso (TEAM System)
- 2) Per la telefonia fissa e mobile in dotazione (WIND 3)
- 3) Contratto di noleggio fotocopiatrice (Consultec snc di Cavalli e Gambini)
- 4) Contratto di assistenza informatica (Maggioli Informatica)
- 5) Contratto di consulenza marketing (Digital Marketing Consulting Srl)
- 6) Contratti per le utenze

L'associazione Agenfor Italia, inoltre, si avvale di un consulente del lavoro e di un commercialista.

## **9. L'ADOZIONE DEL MOGD IDONEO DELL'ASSOCIAZIONE AGENFOR ITALIA**

Recentemente, giugno 2021, Confindustria ha aggiornato il testo delle proprie **“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”** del 7 marzo 2002. rinvenibili nella loro completezza nel sito: [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it)

Le Linee Guida, che sono state tenute in considerazione nella redazione del modello, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree sensibili e analisi dei presidi organizzativi di controllo in essere, volta a verificare (in relazione alle attività svolte) in quale area/settore dell'associazione sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- identificazione e predisposizione di un modello organizzativo e di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli, come pure di un sistema informativo e sanzionatorio.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito dalle Linee Guida, in applicazione dei canoni di legge, sono:

1. Codice Etico;
2. procedure e istruzioni operative;
3. poteri autorizzativi e di firma;
4. sistemi di controllo (Organismo di Vigilanza) e gestione;
5. comunicazione al personale e sua formazione.

Le suddette componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ciascuna operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- presenza di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Mediante le presenti Linee Guida – si legge nell'introduzione del documento – si propone *«di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231»*.

Le Linee Guida «mirano a orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito».

L'auspicio che sospinge il presente lavoro – si conclude – «e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d'altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231».

## 9.1 LA METODOLOGIA UTILIZZATA DA AGENFOR ITALIA

Data anche l'obbligatorietà ai fini dell'accreditamento regionale, Agenfor Italia ha ritenuto di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione così come previsto dal Decreto nonché ispirato ai principi delle Linee Guida emanate da Confindustria.

L'adozione del modello costituisce uno strumento volto ad assicurare non solo lo svolgimento dell'attività in modo corretto e trasparente, ma anche la sensibilizzazione di tutti i destinatari del modello stesso verso comportamenti che prevenivano le condotte illecite punite dal Decreto.

La definizione del modello come sopra descritto si articola, in sintesi, secondo il seguente approccio metodologico:

- impostazione del progetto e creazione del gruppo di lavoro;
- raccolta e analisi preliminare della documentazione dell'Associazione rilevante (atto costitutivo, Statuto dell'Associazione, organigrammi, funzionigrammi, mansionari e ordini di servizio, procure e deleghe, *job description*, bilanci, sistemi procedurali in materia di Qualità, istruzioni operative ecc.);
- individuazione delle aree più esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (“aree sensibili”);
- individuazione dei soggetti rilevanti all'interno delle aree sensibili (*management e figure apicali*);
- interviste strutturate con il *management* per la rilevazione dei processi maggiormente esposti al rischio di irregolarità;
- analisi dei dati raccolti e valutazione da parte del *management* del rischio legato a ciascun processo e area dell'associazione identificati;
- descrizione delle carenze del sistema di controllo riscontrate rispetto al modello ideale e definizione di un piano di lavoro finalizzato a integrare il sistema di controllo interno dell'associazione;
- articolazione, stesura e approvazione del Modello e del Codice Etico;
- definizione della composizione e del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del regolamento per il funzionamento dello stesso.

## 9.2 IL MOGC

### Funzioni del Modello e suoi punti essenziali

Il modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato e organico di procedure nonché attività di controllo, volto a prevenire la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto, in riferimento all'attività svolta da Agenfor Italia.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, la loro conseguente proceduralizzazione (integrata a quanto già esistente) e la previsione di un adeguato impianto sanzionatorio, si tenta, da un lato, di determinare la piena consapevolezza, in coloro che operano in nome e per conto di Agenfor Italia, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività di consentire all'associazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

In sintesi, i punti cardine del modello sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ovvero quelle nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti;
- l'aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli dell'associazione nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

### Struttura del modello: parte generale e parti speciali

Il Modello Organizzativo è suddiviso:

- A. nella "Parte Generale" che contiene
  1. la descrizione della normativa vigente
  2. la presentazione dell'Associazione Agenfor Italia
  3. la descrizione dei principi e delle metodologie adottate dall'Associazione Agenfor Italia per la redazione del modello
  4. il Codice disciplinare dipendenti con rimando all'ALL. 01
  5. il Codice Etico con rimando all'ALL.02
  6. il Codice Sanzionatorio con rimando all'ALL. 03
  7. il Documento di Valutazione dei Rischi con rimando all'ALL. 04
  8. le indicazioni su "Whistleblowing" con rimando all'ALL. 05
  9. l'Organismo di Vigilanza in Agenfor Italia

**B.** nella “Parte Speciale”, che definisce le aree di rischio specifiche e le regole di condotta relative ai reati presupposto illustrati e dettagliati nei **PROTOCOLLI DEI REATI PRESUPPOSTO** (prot. da 1 a 18).

### **Modello Organizzativo e Codice Disciplinare**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano con le disposizioni del Codice Disciplinare, (**ALL. 01**), adottato da Agenfor Italia in adempimento alle prescrizioni di legge e di CCNL applicato, che costituisce parte integrante del modello.

### **Modello Organizzativo e Codice Etico**

L’Associazione Agenfor Italia basa la propria attività su principi etici, legali e professionali. Grazie al rispetto di tali principi l’Associazione Agenfor Italia gode di una ottima considerazione presso i propri clienti e presso le parti interessate all’attività aziendale.

Al fine di mantenere elevata tale reputazione, sono state riportate, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le principali linee di comportamento che l’Ente intende adottare in tutti i processi aziendali e relative aree di pertinenza della sua attività giornaliera. Il Codice Etico di Ente definisce pertanto i valori ed i principi di condotta rilevanti per l’azienda ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della sua reputazione. Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’azienda nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne alla stessa (dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Il relativo documento è stato approvato dagli organi societari, che si impegnano a garantirne la massima diffusione.

L’Ente si adopera per farne cogliere lo spirito, rispettandone le norme specifiche, in quanto lo ritiene passo indispensabile per l’operatività aziendale.

Il Codice Etico aiuta a risolvere le questioni sul miglior comportamento da adottare nell’ambiente di lavoro e, pertanto, chiunque abbia a collaborare con l’azienda deve conoscerlo e rispettarlo; l’obiettivo dichiarato è quello di condividere gli stessi valori e le stesse competenze e ci si aspetta che tutte le azioni svolte per nome e per conto dell’azienda siano improntate all’insegna dei principi stabiliti nel già menzionato Codice.

Le regole di comportamento, quindi, contenute nel presente documento, adottato in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano con le disposizioni del “Codice Etico” di Agenfor Italia (**ALL. 02**), che costituisce parte integrante del modello.

### **Modello Organizzativo e Codice Sanzionatorio**

Si è ritenuto opportuno redigere un Codice Sanzionatorio rivolto alla generalità dei destinatari del MOGC, atteso che il Codice Disciplinare è previsto per legge precipuamente per i lavoratori dipendenti, assunti e disciplinati dal CCNL applicabile ed applicato in Associazione Agenfor Italia. Le regole di comportamento contenute nel presente Modello in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano con le disposizioni del Codice Sanzionatorio (**ALL. 03**), adottato da Agenfor Italia che costituisce parte integrante del modello.

### **Modello Organizzativo e Documento di Valutazione dei rischi**

L'Associazione Agenfor Italia si è dotata di un Documento di Valutazione dei rischi (abbreviato DVR) redatto con il supporto di MARE.A Srl, società di Consulenza, Analisi, Servizi, Sicurezza sul lavoro, Alimenti, Ambiente di Rimini ([www.mare-a.com](http://www.mare-a.com)) il 15.06.2022.

Il documento è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81<sup>23</sup> ed è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che ne richiedano una adeguata revisione.

Il DVR ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza e contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Dal Documento emerge che il Presidente pro-tempore assume la funzione di Datore di Lavoro e di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Nel documento sono individuati, altresì, tra di dipendenti:

- Il Responsabile del Servizio Primo Soccorso

---

<sup>23</sup> TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; modificato da ultimo, dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

- Il Responsabile del Servizio prevenzione e lotta Incendio-Evacuazione
- Medico competente

Il DVR dopo aver analizzato, secondo la metodologia esposta nei documenti, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sono stati individuati, nel complesso, i seguenti possibili rischi:

- affaticamento visivo
- allergeni
- caduta dall'alto
- caduta di materiale dall'alto
- calore, fiamme, esplosione
- cesoiamento, stritolamento
- elettrocuzione
- gas e vapori
- getti e schizzi
- inalazione di polveri e fibre
- incidenti tra automezzi
- investimento
- microclima
- movimentazione manuale dei carichi
- postura
- punture, tagli e abrasioni
- radiazioni non ionizzanti
- ribaltamento
- rischio biologico
- rumore
- scivolamenti, cadute a livello
- soffocamento, asfissia
- stress psicofisico
- urti, colpi, impatti e compressioni
- ustioni
- vibrazioni
- rischio incendio

Non sono risultati presenti, o sono comunque inferiori ai corrispondenti valori d'azione, i seguenti ulteriori Rischi comunque presi in considerazione dal DVR:

- amianto
- annegamento
- atmosfere esplosive
- esposizione a campi elettromagnetici
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- infezioni
- movimenti ripetitivi
- olii minerali e derivati
- proiezione di materiale ustionante
- proiezione di schegge
- punture, morsi di insetti o rettili
- radiazioni ionizzanti

- rischio cancerogeno
- rischio chimico
- rischio rapina
- schiacciamento
- seppellimento, sprofondamento

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano, quindi, con le disposizioni del DVR (**ALL. 04**), adottato da Agenfor Italia che costituisce parte integrante del modello.

### **Modello Organizzativo e il WHISTLEBOWING**

Con il recente d.lgs. 10 marzo 2023, n. 241 (di seguito anche: “Decreto”), all’esito di un lungo iter normativo, è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali (c.d. whistleblowing).

Tali regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l’obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente.

La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l’istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, dovranno conformarsi, entro il 17 dicembre 2023, agli obblighi in materia di whistleblowing, previsti dal D.Lgs. n. 24 del 2023, salvo incorrere in sanzioni.

In vista della scadenza è stata predisposta una informativa nella quale si danno indicazione degli strumenti da adottare e, sommariamente:

- per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, occorre attivare canali di segnalazione gestiti da personale dedicato e appositamente formato, eventualmente anche a soggetto esterno autonomo.
- Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano, quindi, con le indicazioni dell’Informativa su Whistleblowing (**ALL. 05**), per Agenfor Italia che costituisce parte integrante del modello.

Nelle more, le funzioni per la gestione delle segnalazioni vengono svolte dall’OdV.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano, quindi, con il Regolamento ODV (**ALL. 06**), per Agenfor Italia che costituisce parte integrante del modello.

### 10.1 SCELTA DI AGENFOR ITALIA

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello poteva essere interno all'associazione; tuttavia, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno avvalersi di un consulente esterno:

- ritenendo che non ci fosse una adeguata figura professionale idonea al suo interno
- per assicurare maggiore autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida di Confindustria dettano una serie di criteri utili per una migliore efficacia della portata preventiva del Modello Organizzativo anche in merito all'individuazione concreta dell'O.d.V.. Alla luce di quanto sopra, Agenfor Italia ha istituito, con delibera del Consiglio Direttivo del 30/06/2023, un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica; l'organo, così composto, possiede i requisiti necessari per lo svolgimento del proprio compito: conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei principali processi, oltre a conoscenze e capacità comprovate in campo ispettivo e consulenziale.

Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera del 05/09/2023, ha dotato l'O.d.V. di autonomi poteri di spesa e di mezzi adeguati per lo svolgimento dell'attività nonché l'esercizio delle funzioni.

### 10.2 ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'O.D.V.

L'Istituzione, nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. avvengono tramite delibere del Consiglio Direttivo.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, il soggetto designato deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con l'associazione, tali da pregiudicare
- l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sull'associazione;
- funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”) – in Italia o all’estero – per i delitti richiamati dal D. Lgs.
- 231/2001 o altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all’Organismo di Vigilanza, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e la loro attribuzione ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di riorganizzazione dell’associazione, mediante un’apposita delibera del Consiglio Direttivo.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’organismo preposto,<sup>24</sup> risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell’associazione ai sensi del D. Lgs.
- 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”);
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” nonché “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

La revoca potrà essere disposta dal Consiglio Direttivo per ogni altro giustificato motivo, previo confronto con il Presidente monocratico dell’OdV convocato in apposita seduta del Consiglio Direttivo.

In casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim. L’O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di personale sia interno che esterno.

---

<sup>24</sup> Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) in combinato disposto con la lettera b), D. Lgs. 231/2001

### 10.3 IL REGOLAMENTO DELL'O.D.V.

Nell'esercizio delle proprie attività, l'O.d.V. impronta il proprio comportamento ai principi di autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico.

La durata in carica dei componenti dell'O.d.V. è decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione a due o più riunioni senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al Modello, comporta la decadenza automatica del membro, anche se monocratico, dell'Organismo di Vigilanza dall'ufficio.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del membro dell'organo, quest'ultimo, o chi per esso in caso di morte, ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio Direttivo, che provvederà senza ritardo alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente in composizione monocratica, subentra a questi il Consigliere del Consiglio Direttivo più anziano e con maggiori competenze amministrative, fino alla data in cui il Consiglio Direttivo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente monocratico dell'organo.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce una volta ogni 4 (quattro) mesi e quando sia necessario o ritenuto opportuno dal Presidente, con le formalità ritenute opportune, trattandosi di organo monocratico.

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del modello. Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso, ciascuna informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successive integrazioni e modifiche). L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera del Consiglio Direttivo.

### 10.4 FUNZIONI E POTERI DELL'O.D.V.

L'Organismo di Vigilanza di Agenfor Italia, in versione monocratica, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute del modello;
- vigilare sull'efficacia del Modello Organizzativo in relazione alla struttura associativa e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- esprimere un parere sulle procedure attuative del modello;
- proporre all'organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello Organizzativo, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate
- condizioni interne e/o normative e comunque nei casi di:
  - a) significative violazioni delle prescrizioni del modello;
  - b) significative modificazioni dell'assetto interno dell'associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività;

- c) modifiche normative.

Più in particolare, l'O.d.V. deve:

- attuare le procedure di controllo previste dal modello;
- condurre ricognizioni dell'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili;
- coordinarsi con il Consiglio Direttivo e la direzione amministrativa in ordine ai programmi di formazione per il personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo;
- raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le previsioni del modello e delle procedure attuative dello stesso, come pure di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- coordinarsi con le altre strutture amministrative (anche attraverso apposite riunioni) per il monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello Organizzativo;
- riferire periodicamente al Consiglio Direttivo in merito all'attuazione del modello.

## **10.5 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Sono assegnate all'O.d.V. due linee di *reporting*:

1. la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio Direttivo o suoi Consiglieri delegati e con la Direzione Amministrativa;
2. la seconda, su base quadrimestrale, nei confronti del Consiglio Direttivo.

Inoltre, annualmente, l'O.d.V. preparerà un rapporto scritto sulla propria attività.

Il reporting avrà a oggetto:

- l'attività svolta;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Agenfor Italia sia in termini di efficacia del modello, che va considerato in costante evoluzione.

Gli incontri saranno verbalizzati, copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito.

In ogni caso l'O.d.V. ha l'obbligo di riferire tempestivamente la riscontrata violazione del Modello Organizzativo da parte degli amministratori e la violazione commessa da parte dei soggetti tenuti alla sua osservanza.

## **10.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.**

### **Segnalazioni da parte di esponenti associativi o da parte di terzi**

L'O.d.V. deve essere informato, tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del modello (compresi collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner), di ogni circostanza che potrebbe generare in capo alla società la responsabilità prevista dal Decreto.

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'associazione o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Associazione Agenfor Italia.

L'O.d.V. agirà in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Agenfor Italia o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello Organizzativo è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle riunioni e di ogni altra documentazione relativa a controlli e rilevante per la propria attività.

### **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità relative allo svolgimento di indagini – anche nei confronti di ignoti – comunque concernenti l'associazione, per i reati previsti dal Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli associativi, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

\*\*\* \*\*

# PARTE SPECIALE

Per lo svolgimento della propria attività, l'associazione ha adottato specifiche procedure che hanno quale fine, oltre che disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni, quello di impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le procedure si conformano pertanto ai principi ispiratori del presente modello e si integrano con quelle già esistenti elaborate per implementare il sistema di gestione dell'Associazione Agenfor Italia. A seguito dell'adozione del Modello Organizzativo, le nuove procedure e le modifiche di quelle già adottate potranno avvenire sentito il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza.

## Principi generali per le procedure

In ogni caso, le procedure si devono conformare ai seguenti principi:

- tracciabilità ex post delle operazioni e dei livelli autorizzativi, in modo da garantire la trasparenza e la ricostruibilità delle scelte effettuate;
- separazione dei compiti tra chi autorizza, chi contabilizza e chi controlla un processo;
- archiviazione e conservazione della documentazione relativa all'attività dell'associazione;
- scelta di tutti i dipendenti e collaboratori esterni basata esclusivamente su requisiti oggettivi e verificabili (competenza, onorabilità, esperienza, ecc.);
- sistemi di remunerazione premianti, ove previsti, finalizzati al raggiungimento di obiettivi realistici e coerenti con le mansioni attribuite;
- garanzia di documentabilità per ogni pagamento e limitazione dell'autonomia finanziaria;
- giustificativo per ogni pagamento con riferimento a una specifica tipologia di spesa;
- veridicità e completezza nella rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile delle operazioni.

## Sistema delle deleghe e procure

Un sistema di deleghe e di procura coerente con i principi del Decreto comporta che:

- a. le deleghe e le procure siano adeguate alla posizione occupata dalla persona delegata all'interno dell'organigramma;
- b. tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione debbano essere muniti di delega o procura in tal senso;

- c. le deleghe e le procure debbano sempre recare limiti di spesa numerici, oltre i quali occorre la doppia firma per la disposizione del pagamento;
- d. le deleghe e le procure debbano essere tempestivamente modificate, aggiornate o revocate a seconda delle variazioni nell'organizzazione dell'Associazione.

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dall'associazione e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

L'O.d.V. verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure nonché la sua coerenza con l'organizzazione interna e può proporre modifiche in caso di anomalie.

In particolare, l'O.d.V. potrà richiedere in ogni momento alla Direzione copia delle procure societarie e delle deleghe in essere.

#### **REATI PRESUPPOSTO: REPONSABILITA' E SANZIONI DELL'ENTE**

Per una disamina più agevole si è preferito esporre la disciplina dei singoli reati presupposto in separati protocolli.

In questa sede si riportano le sanzioni che possono essere a carico dell'Ente:

#### **PROT. 01 Reati contro la Pubblica Amministrazione**

##### **Art. 25 Dlg.s 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

**PROT. 02      Trattamento illecito dei dati**

**Art. 24 bis D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**PROT. 03      Falsità in monete**

**Art. 25 bis D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

**PROT. 04      Reati di criminalità organizzata**

**Art. 24 ter D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del Codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## PROT. 05 Reati societari

### **Art. 25 ter D.lgs. 231/2001**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) [...];

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **PROT. 06 Reato contro l'industria e il commercio**

##### **Art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

#### **PROT. 07 Reati contro la personalità**

##### **Art. 25 quater 1 D. lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis del c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

##### **Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

#### **Art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

<b>PROT. 08      Reati di abuso di mercato</b>
--

#### **Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**PROT. 09      Reati nelle dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria**

**Art. 25 decies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**PROT. 10      Ricettazione e riciclaggio**

**Art. 25 octies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**PROT. 11      Strumenti di pagamento diversi dai contanti**

**Art. 25 octies 1 D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

**PROT. 12      Reati sul diritto d'autore**

**Art. 25 novies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

## PROT. 13 Reati ambientali

### **Art. 25 undecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

## **PROT. 14 Reati infortuni sul lavoro**

### **Art. 25 septies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

## **PROT. 15 Frode in competizioni sportive**

### **Art. 25 quatordecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

## **PROT. 16 Reati di contrabbando**

### **Art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**PROT. 17    Reati contro il patrimonio culturale**

**Art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

**Art. 25 duodevicies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**PROT. 18    Reati tributari**

**Art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **PROT. 19 Reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

##### **Art. 25 quater D.lgs. 231/2001**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

\*\*\* \*\*

# VERIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL MOGC

## 1. VERIFICHE SULL'EFFICACIA DEL MOGC

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del modello, l'O.d.V. potrà attuare due tipi di controlli:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a un controllo dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dall'associazione in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà accertato l'effettivo funzionamento del presente modello con le modalità stabilite dall'O.d.V.

Inoltre, sarà intrapresa una verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni messe in atto dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito delle verifiche sarà redatto un rapporto scritto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo di Agenfor Italia. in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'O.d.V. che evidenzia eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo modalità che verranno determinate dall'O.d.V., anche avvalendosi di professionalità esterne.

## 2. AGGIORNAMENTO DEL MOGC

Il Consiglio Direttivo di Agenfor Italia è competente per ogni modifica e/o integrazione si rendesse necessaria al presente Modello Organizzativo.

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rivelarsi indispensabili per mutamenti del quadro normativo di riferimento o dell'organizzazione interna.

Il Consiglio Direttivo aggiorna e/o integra il modello sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e sulla base di quanto da esso segnalato.

### 3. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente modello, redatto dal gruppo di lavoro si compone di nr. 70 pagine, dattiloscritte solo fronte, con carattere *Times New Roman 12*, e integrato con i seguenti DOCUMENTI, ALLEGATI e PROTOCOLLI che ne costituiscono parte integrante come indicato in parte narrativa e, precisamente:

#### **DOCUMENTI ALLEGATI:**

- DOC. 01 Atto Costitutivo
- DOC. 02 Accreditamento Regione Emilia-Romagna
- DOC. 03 Stralcio Elenco Persone Giuridiche Regione Emilia-Romagna
- DOC. 04 Visura Storica CCIAA Ferrara
- DOC. 05 Statuto Vigente
- DOC. 06 Organigramma vigente
- DOC. 07 Procedure Sistema di controllo e qualità: controllo incassi e pagamenti

#### **ALLEGATI INTEGRATIVI:**

- ALL. 01 Codice disciplinare dipendenti
- ALL. 02 Codice Etico
- ALL. 03 Codice Sanzionatorio
- ALL. 04 Documento di Valutazione dei Rischi
- ALL. 05 Informativa su "Whistleblowing"
- ALL. 06 Regolamento ODV

#### **PROTOCOLLI:**

- PROT. 01 Reati contro la Pubblica Amministrazione
- PROT. 02 Trattamento illecito dei dati
- PROT. 03 Falsità in monete
- PROT. 04 Reati di criminalità organizzata
- PROT. 05 Reati societari
- PROT. 06 Reato contro l'industria e il commercio
- PROT. 07 Reati contro la personalità
- PROT. 08 Reati di abuso di mercato
- PROT. 09 Reati nelle dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria
- PROT. 10 Ricettazione e riciclaggio
- PROT. 11 Strumenti di pagamento diversi dai contanti
- PROT. 12 Reati sul diritto d'autore
- PROT. 13 Reati ambientali
- PROT. 14 Reati infortuni sul lavoro
- PROT. 15 Frode in competizioni sportive
- PROT. 16 Reati di contrabbando
- PROT. 17 Reati contro il patrimonio culturale
- PROT. 18 Reati tributari
- PROT. 19 Reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico